



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma
Pec: dg.mot-div6@pec.mit.gov.it
Tel.06-41582731-32

Roma,

31 AGO. 2016

Prot. n. RU/ 18817

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151

MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^
SEDE

Alla Divisione 7 ^
SEDE

e, p.c:

Alla Regione siciliana
Assessorato delle infrastrutture e mobilità
Dipartimento infrastrutture e mobilità
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione
Via Notarbartolo, 9
90141 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Giurisdizione sui provvedimenti di diniego al rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 219 c. 3 ter C.d.S. - Sentenza Consiglio di Stato n. 235/2016.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. RU/938 del 18.1.2016, si trasmette la sentenza n. 235/2016 del 25.01.2016 con la quale il Consiglio di Stato, Sezione III[^], conformemente all'orientamento delle SSUU della Corte di Cassazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto il diniego al conseguimento della patente nei casi previsti dall'art. 219, comma 3ter C.d.S..

Tale sentenza conferma l'orientamento in merito già espresso da numerosi TAR (Tar Lazio, Sez. III ter n. 3817/2015, Tar Lombardia n. 2004/2015, n. 1274/2015, Tar Liguria n. 188/2016, Tar Trento n. 164/2016, Tar Emilia Romagna n. 440/2016, ecc.).

Pertanto, in caso di rigetto della domanda di conseguimento della patente per mancato decorso del triennio di cui all'art. 219, c. 3ter dalla data di accertamento del reato (da intendersi quale data del passaggio in giudicato della sentenza o decreto penale di condanna) Codesti Uffici dovranno specificare che detto provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Ordinario civile competente per territorio.

Si evidenzia che il detto provvedimento, come precisato dalla giurisprudenza, non costituendo sanzione amministrativa, non rientra nella competenza per materia del Giudice di Pace ma è devoluta, come detto, alla competenza ordinaria del Tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c..

Ciò detto, Codesti Uffici, nei casi di impugnativa dei provvedimenti di cui sopra dinanzi al Tar, provvederanno ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché nei casi di impugnativa dinanzi al Giudice di Pace, dovranno eccepire il difetto di competenza del giudice adito sulla base delle considerazioni di cui alle sopra citate sentenze.

Da ultimo si trasmette la sentenza n. 4509/2015 del Tribunale di Bolzano che, oltre a confermare la giurisdizione del Giudice Ordinario, contiene utili elementi a conferma della tesi che intende l'accertamento del reato quale momento del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna.

Sulla nozione di accertamento del reato risultano altresì utili le argomentazioni addotte dal Tar Lombardia, Sez Brescia nella sentenza n. 117/2016 secondo cui: *“La formula scelta dal legislatore non sembra riferibile agli uffici dell'Amministrazione, che si occupano della ricostruzione dei fatti, ma rimettono poi necessariamente ogni valutazione al giudice penale. L'accertamento rilevante è quindi solo quello che rende non più contestabile la qualificazione dei fatti come reato. Conseguentemente, occorre fare riferimento alla data di deposito della sentenza definitiva. Questa soluzione sembra coerente con le esigenze implicite nel sistema della vigilanza sull'uso della patente di guida, in quanto assicura l'effettività della sanzione amministrativa, evitando contemporaneamente un utilizzo opportunistico delle impugnazioni davanti al giudice penale.”*

Risulta evidente dunque che l'accertamento del reato costituisce monopolio del giudice penale, in quanto comporta la verifica della corrispondenza di una determinata condotta al paradigma di un'incriminazione penale e non è certo attività rimessa alla polizia o agli organi dell'amministrazione.

Non appaiono tuttavia condivisibili le conclusioni della citata decisione nella parte in cui prevede il cumulo fra sospensione e revoca della patente trattandosi di provvedimenti aventi natura completamente diversa.

Al riguardo si richiama l'Ordinanza n. 4709 del 02.09.2015 del Tribunale di Como già trasmessa con la circolare n. 938 del 18.01.2016.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)



SB/

Dirigente: Dott. Silvio Brucoli
Referente: Dott.ssa Flora Falena
Tel.06-41582731-32

N. 00235/2016REG.PROV.COLL.
N. 10186/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 10186 del 2015, proposto da:
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Verona, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

Adriano Zandona';

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE
III n. 00523/2015, resa tra le parti, concernente revoca patente di
guida disposta dal Prefetto di Verona con decreto 26.9.2014.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellante l'avvocato dello Stato Tito Varrone;

Sentita la stessa parte presente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto che in questa controversia il Ministero dell'Interno ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, già sollevata in primo grado;

Visto l'art.11 cpa;

Preso atto che il Tar Veneto, nell'accogliere il ricorso dell'interessato con sentenza semplificata, si è attenuto a proprio precedente in termini (sentenza n.288/2015);

Considerato il tenore letterale della disposizione dell'art. 219, comma 3 ter, cds, che, nei casi di revoca della patente di guida a seguito della violazione, tra l'altro, dell'art.186 cds, non consente di conseguire una nuova patente prima del decorso di tre anni dalla data di accertamento del reato;

Rilevato che: A. nella vicenda contenziosa in trattazione viene in rilievo una misura amministrativa vincolata che accerta la carenza di un requisito soggettivo di idoneità; B. in questo caso, in capo al destinatario della revoca non è configurabile un interesse legittimo, ma un diritto soggettivo, suscettibile di tutela innanzi al giudice ordinario come affermato in casi consimili dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr.Sez.III n.3791del 2015) e dalla Corte di Cassazione (cfr.SSUU n.10406/2014 e n.8693/2005); C. ai sensi

dell'art.11 cpa, per la presente controversia va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la medesima rientra tra quelle devolute alla giurisdizione del giudice ordinario con l'avvertenza che, ai sensi dell'art.11, comma 2, cpa, sono fatti salvi gli effetti processuali della domanda proposta innanzi a questo Consiglio di Stato, ove l'appellante riproponga il giudizio innanzi al giudice ordinario entro tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza semplificata.

Considerato che, in relazione alla novità della questione sussistono le condizioni eccezionali per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 92, comma 2, cpc e 26, comma 1, cpa;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE DI BOLZANO

Il giudice dott.ssa Julia Dorfmann,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dd. 19.10.2015,
sul ricorso ex art. 700 c.p.c.

proposto da:

FRANZOSO Maurizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Osvaldo Valenti e Marco Walter
Bellomo, nel cui studio in Bolzano ha eletto domicilio

- ricorrente -

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo presidente Arno Kompatscher,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Laura Fadanelli e
Jutta Segna e con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano

- resistente -

per l'annullamento del provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Patenti e
Abilitazioni di guida, dd. 01.09.2015 (prot. n. 488961) di diniego della richiesta di ammissione
all'esame pratico per il conseguimento ex novo della patente di guida, a seguito di revoca, nonché
per l'ammissione con riserva del ricorrente all'anzidetto esame,
in considerazione dei seguenti

MOTIVI

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della propria richiesta di ammissione all'esame pratico per il
conseguimento ex novo della patente di guida, a seguito di revoca di quella in precedenza
conseguita, che fu disposta in esecuzione della sentenza penale di condanna del ricorrente per il
reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, co. 1 e 2, lett. C.) e 2-bis Codice della strada
(pronunciata dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 893/2013 dd. 26.11.2013).

Secondo il ricorrente l'amministrazione resistente avrebbe rigettato la richiesta di ammissione
all'esame evidenziando la mancanza nella specie del requisito ricavabile dall'art. 219, comma 3-ter
del Codice della strada, ovvero il fatto che non vi erano ancora trascorsi tre anni dall'accertamento
del reato.



L'oggetto del contendere riguarda, pertanto, l'esatta interpretazione della locuzione "data di accertamento del reato" di cui all'art. 219, comma 3-ter del Codice della strada, ai fini della corretta individuazione del momento dal quale far decorrere il triennio prima del quale, ai sensi della norma citata, non è possibile conseguire una nuova patente di guida per coloro che sono stati destinatari di un provvedimento di revoca della patente.

È infondata l'eccezione dell'Amministrazione resistente sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Ritiene, infatti, questo giudicante, in linea con l'orientamento espresso in casi analoghi da alcuni Tribunali Amministrativi Regionali (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 3817/2015 e TAR Lombardia, sentenza n. 1274/2015) che la giurisdizione in materia non può che spettare al giudice ordinario, secondo il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi (o petitum sostanziale), declinato alla stregua della dicotomia carenza di potere-cattivo esercizio del potere, poiché si chiede, nella sostanza, al Tribunale di accertare il diritto del ricorrente all'ammissione all'esame di guida per ottenere una nuova patente, sussistendone i requisiti.

Viene, quindi, in rilievo una posizione di diritto soggettivo, non configurandosi alcuna spendita di poteri discrezionali dell'Amministrazione, la quale nega l'ammissione all'esame di guida in applicazione della previsione di legge di cui al citato art. 219, comma 3-ter.

Il censurato diniego di ammissione all'esame per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida risulta, infatti, fondato sulla sola accertata mancanza del requisito ricavabile dall'art. 219, comma 3-ter C.d.S., ovvero dal non essere ancora trascorsi (secondo l'interpretazione accolta dalla Provincia) tre anni dall'accertamento del reato (inteso dall'Amministrazione resistente come passaggio in giudicato della sentenza di condanna).

Ora, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di tale requisito non contiene margini di discrezionalità, configurandosi come posizione di diritto soggettivo al pari delle iscrizioni negli albi o registri professionali, laddove l'attività amministrativa si limita al solo riscontro formale dei presupposti determinati dalla legge (T.A.R. Lazio – Roma, n. 3817/2015, cit.; T.A.R. Abruzzo – Pescara, n. 266/2013; C.d.S., Sez. IV, n. 3158/2013).

Nel merito, il ricorso è infondato.

Va condivisa, infatti, l'interpretazione fornita dall'amministrazione resistente della locuzione "accertamento del reato" contenuta nel citato art. 219, rubricato "revoca della patente di guida", del Codice della Strada secondo cui il periodo ostativo dei tre anni, menzionato dalla norma debba computarsi dal passaggio in giudicato della pronuncia del giudice e non dalla commissione e/o accertamento del fatto.



Sul punto questo giudicante, adito in fase cautelare e quindi con cognizione necessariamente sommaria, si limita a rinviare all'ampia argomentazione svolta nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15040 del 7 luglio 2014 (successivamente integrata nella circolare dello stesso Ministero n. 14549 del 18 giugno 2015), citata da entrambe le parti e pertanto dalle stesse conosciuta (e versata in atti da parte resistente).

Il Ministero, con argomentazione del tutto condivisibile, chiarisce infatti che per "accertamento del reato" debba intendersi il momento del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna.

Dei vari argomenti addotti dal Ministero a sostegno della propria posizione questo giudicante si limita ad evidenziare quello teleologico-sistematico, risultante dalla lettura combinata della norma in esame con quella prevista dall'art. 224, comma 2, del codice della strada, secondo cui quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Appare evidente che far decorrere il termine di cui al citato art. 219, comma 3-ter dal momento della commissione del fatto, porterebbe alla conclusione che il periodo di interdizione triennale inizia a decorrere già da prima della sentenza del giudice penale che dispone la revoca; il che risulta illogico e irrazionale e non coerente con il sistema delle sanzioni amministrative accessorie. Si potrebbe arrivare all'assurda situazione, nei casi in cui la sentenza fosse emessa a distanza di anni dal fatto, che il soggetto sarebbe legittimato a conseguire una nuova patente di guida prima del provvedimento di revoca del prefetto, provvedimento che risulterebbe, quindi, inutiliter dato.

Invero, l'interpretazione della norma fornita dal ricorrente, nella maggior parte dei casi, causa la notoria lunga durata dei processi in Italia, porterebbe alla situazione – verificatasi peraltro anche nel caso di specie – che il destinatario del provvedimento di revoca sarebbe esposto alle conseguenze negative della detta revoca soltanto per un periodo brevissimo (nella specie di appena tre settimane, ossia dal 13.04.2014 in cui gli è stato notificato il provvedimento di revoca, al 7.5.2014, ossia a tre anni dalla commissione del fatto) od addirittura per neanche un giorno, in quanto la sentenza definitiva di condanna, cui consegue la revoca della patente, viene emessa soltanto a distanza di anni dalla commissione del fatto. Una simile interpretazione condurrebbe di fatto all'abrogazione della norma in esame, in quanto per il destinatario del provvedimento di revoca dovrebbe essere pressoché sempre possibile, tramite una scelta mirata della strategia processuale, di evitare la pronuncia di una sentenza penale definitiva di condanna entro 3 anni dalla commissione del fatto.



In conclusione, non essendovi trascorsi ancora i tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non vi sono i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

Tali considerazioni assorbono ogni questione circa la legittimazione passiva della Provincia Autonoma di Bolzano nonché circa il fatto che l'amministrazione convenuta nel provvedimento di diniego impugnato (doc. 5 resistente), a motivazione del disposto diniego, abbia fatto riferimento alla mancanza, in capo al ricorrente, dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1 Codice della Strada, omettendo per contro di menzionare la mancata decorrenza del periodo triennale di cui all'art. 219, comma 3-ter del Codice della Strada.

Considerata l'incertezza della questione, a fronte degli indirizzi forniti dall'Ufficio del Massimario della Cassazione, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il giudice

rigetta

il ricorso e

compensa

tra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti.

Bolzano, lì 22/10/2015

IL GIUDICE

DOTT. JULIA DORFMANN





Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 00117/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00064/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 64 del
2016, proposto da:

ANDREA FERRO, rappresentato e difeso
dall'avv. Paolo Macstroni, con domicilio presso la
segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

PREFETTURA DI BERGAMO, rappresentata e
difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del decreto del dirigente dell'Area III-bis del 3
ottobre 2015, con il quale è stata revocata la

patente di guida del ricorrente, ed è stato fissato il divieto di conseguire una nuova patente fino al 23 febbraio 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Bergamo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. La Prefettura di Bergamo, con decreto del dirigente dell'Area III-*bis* del 3 ottobre 2015, ha revocato la patente di guida del ricorrente, stabilendo contestualmente il divieto di conseguire una nuova patente fino al 23 febbraio 2018.
2. Il provvedimento è stato adottato sulla base della sentenza di Cass. pen. Sez. IV 23 febbraio 2015 n. 297, che ha annullato parzialmente, senza rinvio, la sentenza del Tribunale di Bergamo del 21 febbraio 2014.

3. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato ex art. 186 commi 2-c, 2-bis e 2-sexies del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), per aver circolato in data 13 novembre 2011, in orario notturno, con un tasso alcolemico pari a 2,42 g/l (a fronte del limite legale di 0,5 g/l) e per aver provocato un incidente stradale. Tuttavia, riconoscendo prevalenti le attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'incidente stradale, il Tribunale ha sostituito la pena originaria (2 mesi e 20 giorni di arresto e € 1.000 di ammenda) con il lavoro di pubblica utilità, e ha applicato, in luogo della revoca della patente, la semplice sospensione della stessa per 1 anno e 6 mesi.

4. La Cassazione, invece, ha ripristinato sia la pena originaria sia la revoca della patente, ritenendo rilevante, ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis del codice della strada, la sussistenza oggettiva dell'aggravante dell'incidente stradale indipendentemente dall'utilizzazione della stessa nel calcolo della sanzione.

5. Il ricorrente propone impugnazione contro l'effetto interdittivo ex art. 219 comma 3-ter del codice della strada (*"tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato"*), sostenendo che il divieto triennale di conseguire una nuova patente dovrebbe decorrere dalla data di trasmissione della

notizia di reato da parte della Polizia Stradale (2 gennaio 2012). In subordine, viene chiesto lo scomputo della sospensione di un anno, disposta dalla Prefettura in data 16 aprile 2012 ai sensi dell'art. 223 del codice della strada.

6. Sulla vicenda si possono formulare le seguenti osservazioni:

(a) per quanto riguarda la giurisdizione, si ritiene che la stessa spetti al giudice amministrativo, in

quanto tutte le valutazioni relative ai requisiti necessari per la patente di guida (fisici, psichici, morali, di idoneità tecnica), anche se in taluni casi hanno natura vincolata, incidono su un provvedimento abilitativo che rimane costantemente nella sfera di vigilanza dell'amministrazione. Si tratta pertanto di attività svolta dall'amministrazione nell'esercizio di funzioni pubbliche connesse alla sicurezza della viabilità;

(b) la durata dell'inibizione, pari a tre anni in base all'art. 219 comma 3-ter del codice della strada, è collegata espressamente alla data di accertamento del reato. La formula scelta dal legislatore non sembra riferibile agli uffici dell'amministrazione, che si occupano della ricostruzione dei fatti ma rimettono poi necessariamente ogni valutazione al giudice penale. L'accertamento rilevante è quindi solo quello che rende non più contestabile la

qualificazione dei fatti come reato.
Conseguentemente, occorre fare riferimento alla data di deposito della sentenza definitiva;

(c) questa soluzione sembra coerente con le esigenze implicite nel sistema della vigilanza sull'uso della patente di guida, in quanto assicura l'effettività della sanzione amministrativa, evitando contemporaneamente un utilizzo opportunistico delle impugnazioni davanti al giudice penale;

(d) la sottrazione della patente deve quindi operare come una limitazione effettiva della facoltà di guida, ma non oltre il tetto stabilito dal legislatore;

(e) in proposito, occorre osservare la situazione che si presenta quando la patente venga sospesa sia dal giudice penale sia dalla Prefettura (v. art. 222 e 223 del codice della strada). La sospensione disposta dalla Prefettura è una misura cautelare, che interviene nell'immediatezza del fatto, senza le garanzie dell'accertamento in sede penale, e dunque è destinata a essere assorbita nella sospensione disposta dal giudice penale, con detrazione del periodo di tempo già scontato (v. Cass. pen. Sez. IV 24 novembre 2015 n. 48845). La medesima regola deve valere per il coordinamento tra la sospensione disposta dalla Prefettura e la revoca disposta dal giudice penale. Il tempo di inibizione collegato alla revoca può

infatti essere inteso come la durata massima della sospensione. Pertanto, il cumulo di queste sanzioni non può eccedere il risultato sostanziale di quella più grave, ossia della revoca;

(f) nello specifico, essendovi stata l'effettiva sottrazione della patente in seguito alla sospensione disposta dalla Prefettura, il termine finale dell'inibizione collegata alla revoca deve essere ridotto dell'esatto numero di giorni in cui il ricorrente è rimasto privo della facoltà di guidare.

7. La domanda cautelare viene quindi accolta parzialmente, come sopra precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

(a) accoglie parzialmente la domanda cautelare, come precisato in motivazione;

(b) fissa la trattazione del merito all'udienza pubblica dell'8 febbraio 2017;

(c) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Condizioni di](#) [Informativa privacy](#)
[utilizzo](#)

[Regole di](#) [Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)
[accesso](#)

[Guida al sito](#)